

Di nuovo di attualità lo sciacallaggio

di Sereno Scolaro

Oltre 30 anni fa lavoravo, rigorosamente in ... nero e con trattamenti salariali inferiori a quelli che si sentono oggi per i minorenni abusivamente impiegati nei laboratori clandestini, da mastro Geppetto, uno di quei falegnami di vecchia scuola, veri artisti del legno, il quale, tra l'altro, faceva anche qualche servizio di onoranza funebre. Il magazzino era pieno di assi e qualche bara. Mastro Geppetto raccontava di un altro imprenditore del settore onoranza funebre, altrettanto *part time* con l'attività di falegname, quasi mobiliere, che aveva "canali privilegiati" con la suora dell'ospedale ... e, a questo proposito, usava il termine di *sciacallaggio*. A distanza di alcuni decenni, il figlio di quest'ultimo ha presentato un esposto (come cambia il mondo) ai carabinieri dolendosi del fatto che l'addetto alla camera mortuaria dell'ospedale tenesse comportamenti idonei a procacciare servizi funebri per altre imprese, esposto che non ha avuto grande esito, in quanto nessun'altra impresa di onoranze funebri ha ritenuto di confermare il contenuto dell'esposto, sulla base del principio "non si sa mai di chi si può avere bisogno ...": c'è mancato poco che chi l'aveva presentato non venisse denunciato per diffamazione. Tuttavia, di tanto in tanto le cronache segnalano questa o quella iniziativa dell'autorità giudiziaria di contrasto con fenomeni di accaparramento illecito dei servizi di onoranza funebre, anche se raramente si ha notizia di come queste iniziative si vadano alla fin fine a concludere. Fatto sta, che il fenomeno delle relazioni illecite tra il personale delle camere mortuarie degli ospedali e certi strati dell'imprenditoria funebre, che è difficile continuare a definire "imprenditori", sembra abbastanza diffuso. Forse, anche favorito, se solo si pensi all'atteggiamento ipocrita di molte direzioni sanitarie che non solo ammettono le imprese di onoranze funebri all'interno delle camere mortuarie, talvolta perfino appaltano ad esse servizi loro propri, ma giungono anche a regolare il procacciamento di servizi funebri nel modo più equo, quello di instaurare veri e propri turni di presenza delle imprese di onoranze funebri all'interno delle camere mortuarie degli ospedali.

Episodi, anche recenti, in cui l'acquisizione dei servizi funebri aveva luogo con tecniche di assoluta scorrettezza commerciale, portano a valutare l'esigenza di vedere quali possano essere gli strumenti di prevenzione del fenomeno del c.d. *sciacallaggio*.

Strumenti di prevenzione, non tanto di sanzione, che pure vi sono, in quanto la prevenzione risulta rispondere alle esigenze dei familiari in lutto, i quali, nella particolare contingenza, devono poter contare su un rapporto altamente fiduciario con gli imprenditori a cui si affidano. Ma anche per il fatto che la sanzione fornisce sempre la sensazione che il rapporto, seppure commerciale, sia stato in qualche modo alterato.

Le questioni che attengono alla pratica dello sciacallaggio possono essere valutate secondo due profili, versanti: quello del personale sanitario operante negli ospedali e luoghi di cura, nonché quello delle imprese di onoranze funebri.

Gli ambienti sanitari (ospedali e luoghi di cura)

Si è fatto cenno al personale sanitario operante negli ospedali e luoghi di cura, ma in realtà si deve uscire dalla logica delle persone, per prendere in considerazione l'intero ambiente nel suo complesso.

Si tratta di ambienti che hanno per definizione precisi compiti connessi all'evento del decesso, in primo luogo quello di dover disporre di idonee strutture, comunemente denominate "servizio mortuario"

o "camere mortuarie", la cui presenza è obbligatoria sulla base di norme non sempre recenti (regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, art. 2, comma 2, lett. g); in parte: legge 12 febbraio 1968, n. 132, art. 19, comma 1, lett. m); decreto ministeriale (Sanità) 5 agosto 1977, art. 16, comma 2, lett. i) e art. 25, lett. e)) e che sono state prese in considerazione anche dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 sugli standard minimi degli istituti sanitari, disposizione per altro non pienamente applicata richiedendo l'adozione di specifica legislazione regionale e il vincolo di adeguamento entro un quinquennio dall'entrata in vigore della legge regionale di attuazione. L'obbligo di disporre di un "servizio mortuario" è fissato anche per le RSA (residenze sanitarie assistenziali) dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ne stabilisce gli standard. Il fatto che tali previsioni, anche se spesso sconfinanti negli aspetti tecnici, non siano sempre recenti consente di considerare come l'obbligatorietà non sia dell'ultimo momento, ma debba essere vista come una prescrizione in qualche modo consolidata e comunque tale da essere condizione di esercizio dell'attività, con l'ulteriore conseguenza che una struttura che, eventualmente, ne sia sprovvista non può essere autorizzata ad esercitare l'attività di cura o, se già autorizzata, l'autorizzazione andrebbe revocata.

L'obbligo di disporre di locali adeguati, sia che si prendano in considerazione prescrizioni tecniche non recenti che più recenti, importa anche una serie di altre conseguenze in capo agli ospedali, case di cura, cliniche, residenze sanitarie assistenziali, case di riposo che siano abilitate ad erogare anche prestazioni sanitarie, accanto a quelle sociali.

Tali conseguenze ulteriori consistono nel fatto che la gestione del servizio mortuario ha il carattere di servizio *proprio* dell'ospedale o luogo di cura, non di attività accessoria, collaterale o strumentale, ma direttamente ed intimamente strutturale alla natura stessa dell'ospedale o luogo di cura e che, con queste stesse caratteristiche, si estende ai trattamenti sul cadavere, almeno quelli connessi con l'osservazione del cadavere o con essa concomitante, sono funzioni proprie dell'ospedale o luogo di cura, che pertanto deve provvedere non solo all'osservazione nel cadavere negli appositi locali, idonei, ma anche alla composizione e vestizione del cadavere.

Così che, se un ospedale può appaltare i servizi di cucina, lavanderia e gli altri la cui presenza è strumentale all'attività terapeutica, ma non quelli propriamente ospedalieri come i reparti di medicina, di chirurgia, di laboratorio, di pronto soccorso, ecc. in quanto propri della struttura per il fatto che ciò farebbe venire meno la natura propria del presidio, altrettanto non può "appaltare" il servizio mortuario. Nei fatti, per altro, la pratica di affidare fasi di attività del servizio funerario, quando non l'intero servizio, a soggetti esterni è abbastanza diffusa, e si articola in modalità variamente articolate, che vanno dall'aggiudicazione del servizio previa gara ad evidenza pubblica e già giù fino all'organizzazione di turni, non senza trascurare i casi in cui il servizio viene assicurato nel peggiore dei modi, cioè ignorandolo e consentendo a chiunque di effettuarlo, limitandosi a mettere a disposizione dei locali, spesso non idonei, poco più di magazzini.

È in questo clima che lo spazio per le azioni di sciacallaggio si amplia e si diffonde, non senza dimenticare come, a volte, il personale assegnato al servizio mortuario viene individuato secondo logiche di emarginazione nel senso che l'assegnazione ricade sul personale valutato scadente e non meglio utilizzabile altrove.

Il fenomeno non può essere affrontato solo in termini di personale infedele, nel senso dell'art. 2105 codice civile, ma va affrontato in termini complessivi, dovendo le ASL assicurare la qualità del servizio (ci chiediamo quante Carte dei servizi delle ASL facciamo almeno un cenno al servizio mortuario ...) e la naturale vigilanza sull'operato del proprio personale, evitando qualsiasi atteggiamento omertoso. E le ASL dispongono anche di strumenti di carattere disciplinare⁽¹⁾ nei confronti del personale che non rispetta gli obblighi di diligenza e di fedeltà dei propri lavoratori, strumenti che sono efficaci nella misura in cui sono utilizzati preventivamente, in termini di vigilanza sull'attività svolta. Lo sciacallaggio non sorge solo dall'interesse economico, ma trova fermento basilare sulla disattenzione che sconfinata nella connivenza, dando la sensazione della legittimazione del comportamento, comportamento che ha le caratteristiche intrinseche del reato di cui all'art. 328 codice penale.

Le imprese di onoranze funebri

L'altro soggetto agente nel fenomeno dello sciacallaggio è quello dell'impresa di onoranze funebri, anche se probabilmente non si può neppure conferire a tali soggetti il carattere di impresa o di imprenditore, collocandosi su un profilo ben più basso: spesso si tratta di soggetti che vengono stigmatizzati dalle stesse organizzazioni imprenditoriali, non solo per il comportamento in sé, ma anche per la debolezza imprenditoriale che, spesso, contraddistingue tali soggetti. In questo ambito occorre considerare come vi siano alcuni fattori che facilitano tali comportamenti del tutto al di fuori delle logiche dell'impresa e del mercato: l'indeterminatezza, nel senso di non univocità, delle condizioni di esercizio dell'attività di onoranza funebre, nonché, per il momento, l'estraneità dal campo di applicazione Iva delle c.d. prestazioni *proprie* di onoranza funebre.

L'assenza di univocità delle condizioni di esercizio dell'attività di onoranza funebre significa che esse sono date da una pluralità di titoli ed autorizzazioni, per giunta variabili in relazione all'ampiezza dei servizi resi direttamente, tra cui – ineliminabile – l'autorizzazione prescritta dall'art. 115 regio decreto 18 giugno 1931, n. 773⁽²⁾, che può integrarsi con i titoli per l'esercizio di attività commerciali ed altre.

L'esenzione Iva per le prestazioni proprie delle onoranze funebri costituisce il secondo elemento critico, in quanto manca una qualche definizione delle prestazioni che devono essere considerate proprie, così che essa viene estesa anche ad attività molto diverse tra di loro, anche se non possano direttamente essere qualificabili in termini di onoranze funebri. Paradossalmente, si potrebbe sostenere che l'impresa di onoranze funebri che voglia agire con assoluta quanto esasperata trasparenza non lo possa fare sempre, almeno fino a che non si assoggettino i ministri di culto a rilasciare un titolo fiscalmente idoneo per le esequie. Oppure, rinunciando in questo alla propria funzione di intermediazione per conto della famiglia, non adottino comportamenti tali per cui sia sempre la famiglia ad erogare l'offerta al ministro di culto. L'ampiezza e non determinatezza delle prestazioni esenti Iva costituisce un varco per pagamenti *in nero*, che lasciano spazi di manovra per la remunerazione dello sciacallaggio, con metodologie la cui analisi ed accertamento rientra nelle funzioni della polizia tributaria.

Le azioni preventive ai fenomeni di sciacallaggio devono quindi svolgersi sui fattori che lo favoriscono, evitando di affrontare elementi *de jure condendo*, che rischiano di trasformarsi in mere aspettative ed auspici (e la cui attuazione, probabilmente, non consentirebbe una totale eliminazione del fenomeno).

L'insieme dei titoli eventualmente necessari per l'esercizio dell'attività di impresa di onoranze funebri costituisce un fattore critico, per la loro numerosità e differenziazione in considerazione dei diversi segmenti di attività che l'impresa possa o voglia assicurare direttamente, fermo restando che l'asse attorno a cui ruota l'intera attività è quello dell'organizzazione dei diversi segmenti necessari al servizio funebre, avendo ben presente che non sono le singole forniture o prestazioni a qualificare l'intera attività dell'impresa. L'affermata ineliminabilità dell'autorizzazione di pubblica sicurezza si fonda proprio sulla centralità dell'organizzazione del servizio funebre, nella messa insieme di tutta una serie di prestazioni, servizi, acquisizioni, sostanziandosi in una forte attività di intermediazione: l'impresa di onoranze funebri si sostituisce alla famiglia per il reperimento e la messa a disposizione di una serie piuttosto ampia di fattori. In questa messa a disposizione della famiglia in lutto dei diversi fattori e componenti, ve ne possono essere alcuni forniti direttamente, altri acquistati ed organizzati presso terzi, fattori che possono avere caratteristiche produttive, ma spesso anche istituzionali (comuni, ASL, ministri di culto). È molto frequente il caso in cui l'imprenditore di onoranze funebri fornisca direttamente alcuni fattori: cofano (vendita), carro funebre (trasporto), altre volte servizi (necrologie ed avvisi funebri, per quanto riguarda la stampa e la diffusione o solo la diffusione), noleggi (allestimento ed addobbo di camere ardenti), altri prodotti (addobbi floreali), ecc.: per ciascuna di tali attività, se fornite direttamente, l'impresa dovrebbe disporre di specifici titoli di esercizio dell'attività. Il pluralismo e l'articolazione generano una selva che rende complessa ogni azione di verifica e che favorisce, nei fatti, proprio il sorgere di comportamenti illeciti, cui si può fare fronte individuando le singole autorizzazioni o, comunque denominati, titoli per l'esercizio delle varie attività. Senza, inoltre, dimenticare che l'indeterminatezza produce anche effetti anomali, ad esempio in materia di classificazioni diverse per segmenti di attività diverse, ad esempio in materia di contributi Inps, Inail, ecc. a seconda che l'attività, caso per caso, svolta venga individuata collocarsi in un ambito piuttosto che in altro: tale situazione non omogenea facilita i comportamenti elusivi, se non evasivi.

Attività di vendita al minuto di articoli funebri

Trascurando per il momento, il titolo centrale per l'attività di impresa di onoranze funebri, cioè l'autorizzazione di pubblica sicurezza, che merita un proprio approfondimento specifico, in genere le imprese di onoranze funebri svolgono un'attività di carattere commerciale, qualificabile come commercio al minuto, sia che sia svolto in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione.

Se il titolo prende in considerazione la prima, viene a sorgere il vincolo per cui la vendita debba avvenire unicamente nella sede, tanto che rileva anche un eventuale trasferimento della sede e, indipendentemente se sulla base di un'autorizzazione amministrativa (art. 24 legge 11 giugno 1971, n. 426⁽³⁾) o se sulla base di una comu-

(1) Art. 54 (ma anche art. 53) d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" in G.U. n. 106 del 9 maggio 2001, supplemento ordinario n.112; in vigore dal 24 maggio 2001.

(2) Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in G.U. 26 giugno 1931, n. 146, supplemento ordinario.

(3) "Disciplina del commercio" in G.U. 6 luglio 1971, n. 168.

nicazione (artt. 7 e 8 decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114⁽⁴⁾) ed ulteriormente indipendentemente se si operi con la logica della distinzione "storica" tra commercio all'ingrosso o al minuto o con la logica degli esercizi di vicinato, per medie strutture di vendita, per grandi strutture di vendita, o centri commerciali, dal momento che la sede di esercizio dell'attività costituisce un fattore sostanziale, dell'attività commerciale tanto che il suo esercizio al di fuori della sede costituisce comportamento illecito, sanzionato dall'art. 39 legge 11 giugno 1971, n. 426.

L'alternativa è quella di abbandonare il commercio in sede fissa e prendere in considerazione le altre forme di distribuzione: la vendita per corrispondenza, per catalogo, al domicilio dei compratori, su campioni, ecc. (tralasciando *ratio materiae*, ma non dimenticando, i distributori automatici), forme che presuppongono l'esercizio dell'attività commerciale fuori dei locali commerciali, attività negoziale regolata dalla direttiva 85/577/Cee attuata con decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50⁽⁵⁾. Ci si deve a questo punto porre anche la questione se la vendita a domicilio⁽⁶⁾ possa essere svolta dall'operatore commerciale che eserciti anche l'attività commerciale all'interno dei locali, cioè nella sede, ipotesi che va esclusa alla luce dell'art. 55 decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375⁽⁷⁾ che limita le forme speciali di vendita alla condizione che siano effettuate *esclusivamente* nei riguardi del consumatore finale. Questo importa la netta separazione tra le imprese commerciali operanti nei locali (sede) rispetto a quelle che operano al di fuori dei locali, provocando una impermeabilità tra i due ambienti, escludendo che il medesimo operatore commerciale possa operare indifferente con le due distinte modalità, ma anche che siano necessari distinti titoli, con la conclusione, scontata, per cui chi disponga dei titoli necessari per una delle attività non può legittimamente esercitare l'altra. Inoltre, l'attività di vendita a domicilio, o comunque laddove il consumatore finale si trovi, importa la stipula di una adeguata copertura assicurativa, la garanzia dei prodotti venduti e il diritto di recesso, con connessa informazione, diritto che è di difficile esercizio, dal momento che i termini temporali per il suo esercizio sono tali da cadere dopo l'esaurimento della vendita, quando il prodotto è di fatto non solo non più utilizzabile, ma neppure restituibile in alcuni casi (si pensi al cofano, alle imbottiture, agli addobbi floreali, ecc.). Le presenti considerazioni vanno estese dall'attività commerciale di vendita degli articoli funebri alle attività commerciali interessanti altri generi, ad esempio quella per la vendita di fiori e alle attività di noleggio (ad esempio: arredi ed addobbi funebri, fino al noleggio di veicoli da rimessa, anche se quest'ultima tende a configurarsi come attività rientrante nell'ambito dell'artigianato di cui al punto seguente).

Attività artigianali

Nel caso l'imprenditore si configuri come artigiano, magari il classico falegname che ancora costruisca cofani e, collateralmente, eserciti il piccolo cabotaggio svolgendo anche attività di onoranza funebre o svolga attività di mero trasporto - noleggio da rimessa - di-

ponendo anche di autofunebri, seppure con qualche dubbio, in quest'ultimo caso, per quanto riguarda attività di vendita di articoli funebri (salvo non disponga anche dei titoli per l'esercizio all'attività commerciale, che rinvierebbe al punto precedente). Va ricordato come l'art. 5, comma 6 legge 8 agosto 1985, n. 445⁽⁸⁾ importi che la vendita avvenga nei locali di produzione, ma anche che abbia per oggetto i prodotti dell'attività artigianale, prescrizioni che sono sanzionabili alla luce dello stesso articolo 5, ultimo comma.

Altre attività potenzialmente presenti

Tra le altre attività che un'impresa di onoranze funebri può esercitare, e spesso esercita, vi è anche quella della produzione e diffusione di avvisi funebri la quale, costituendo riproduzione di stampati in molteplici esemplari (a prescindere dai mezzi impiegati, così che vi rientra anche l'attività svolta, banalmente, a mezzo di fotocopiatrici, magari previa predisposizione di un "originale" a mezzo di personal computer) è soggetta all'autorizzazione di pubblica sicurezza, rientrante nella competenza dei comuni a seguito del trasferimento di funzioni operato con l'art. 19, comma 1, n. 11) decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616⁽⁹⁾, ma anche quella dell'esercizio di mestieri ambulanti, tra i quali rientrano le attività di cocchiere e conducente di veicoli di piazza (art. 19, comma 1, n. 14 stesso decreto delegato). A parte la rarità delle figure del cocchiere, si richiama quella del conducente di veicoli di piazza, per la presenza, in alcune aree, di una collateralità di tali figure con quella di onoranza funebre, specie nelle realtà in cui la dimensione imprenditoriale risulta infima.

L'autorizzazione di pubblica sicurezza

L'autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all'art. 115 regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 è stata definita come quella principale ed ineludibile in considerazione della natura dell'impresa di onoranze funebri, la quale non ha come scopo principale la vendita o la produzione, ma la prestazione di un'attività, per altro complessa, di servizio alla persona, in cui la vendita o la produzione risultano eventuali ed accessorie, in tutti i casi strumentali all'oggetto principale dell'impresa. E tale oggetto principale consiste nell'organizzazione e messa a disposizione della famiglia di un complesso di beni, di prodotti, ma soprattutto di servizi, che l'impresa presta in nome e per conto della famiglia in lutto, intermediando per essa i rapporti con i soggetti istituzionali del *post mortem* (comuni, A.s.l., ministri di culto, altri imprenditori od operatori commerciali, tipografie, concessionari dei tributi locali, giornali e quanti altri per vari motivi coinvolti nel servizio di onoranza funebre).

Si tratta di un'autorizzazione il cui rilascio competeva all'autorità provinciale di pubblica sicurezza, ma che è interessata al conferimento ai comuni⁽¹⁰⁾, ed essendo tale conferimento recente, vi facciamo riferimento come se continuasse a sussistere la competenza della questura, con l'avvertenza che, completate le fasi di

(4) In G.U. 24 aprile 1998, n. 95, supplemento ordinario.

(5) In G.U. 3 febbraio 1992, n. 27, supplemento ordinario.

(6) Per l'art. 36 legge 11 giugno 1971, n. 426 hanno la caratteristica di essere soggette alla presenza dei titoli di esercizio dell'attività commerciale al minuto, le vendite devono essere coperte da assicurazione, i prodotti da garanzia, oltre che importare necessariamente il diritto di recesso e la relativa informazione a termini del d.lgs. 15 gennaio 1992, n. 50.

(7) Norme di attuazione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio (in G.U. 31 agosto 1988, n. 204, supplemento ordinario n. 80).

(8) In G.U. 24 agosto 1985, n. 199.

(9) "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382", in G.U. 29 agosto 1977, n. 234, supplemento ordinario.

(10) Art. 163, comma 2, lett. b), d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

conferimento, a quanto qui fatto riferimento rispetto alla questura, si dovrà "sostituire" il comune ⁽¹¹⁾.

Rispetto a tale autorizzazione, va detto che essa importa non solo un'attività di vigilanza da parte dell'autorità di pubblica sicurezza (dal 26 giugno 2001, il comune, per effetto del d.P.C.M. 31 marzo 2001, in *G.U.* n. 145 del 25 giugno 2001; per le procedure trova applicazione il d.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, in vigore dal 17 agosto), ma anche una attività di verifica e controllo, primo dei quali risulta la titolarità dell'autorizzazione, considerando che l'eventuale esercizio dell'attività senza titolo, pur se depenalizzato, risulta sanzionata in via amministrativa ai sensi del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480 ^[3], ma anche le condizioni di esercizio dell'attività autorizzata, ad esempio sulla regolare tenuta del registro giornale degli affari. Accanto alla funzione di rilascio e a quella di controllo, sussiste infine la funzione c.d. punitiva consistente nel potere di sospensione o di revoca, provvedimenti entrambi assumibili in presenza di infrazioni, che ne costituiscono la motivazione, ma che non hanno carattere sostitutivo delle sanzioni oggi amministrative pecuniarie specificatamente previste. I provvedimenti di sospensione o revoca dell'autorizzazione costituiscono una co-sanzione rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, adottabili in casi di particolare gravità o di recidiva (anche se si tratti di infrazioni non particolarmente rilevanti). Tra gli obblighi che derivano dalla titolarità dell'autorizzazione di pubblica sicurezza vanno ricordati il deposito della tariffa delle operazioni, la *sede* ⁽¹³⁾, l'indicazione dell'insegna, il deposito della cauzione, il rinnovo annuale ⁽¹⁴⁾, la tenuta di un registro giornale su cui annotare tutte le operazioni e vidimato in ogni pagina dall'autorità di pubblica sicurezza, l'accettare commis-

sioni solo da persone munite di carta d'identità o documento ad esso equipollente ai fini di p. s., la conservazione del registro giornale per cinque anni, l'esposizione della tariffa in modo visibile all'interno dei locali in cui è svolta l'attività.

Conclusioni

Si è partiti con l'obiettivo di verificare se possano sussistere misure idonee ad operare come azioni preventive dei comportamenti di sciacallaggio, che non sono solo scorretti, ma altresì illeciti e, in presenza di certe caratteristiche, a rilevanza penale. L'aver preso in considerazione una serie di titoli per l'esercizio dell'attività consente ora di individuare queste azioni, nel senso che sia necessaria un'attività di controllo, gran parte della quale è di competenza dei comuni (o destinata a divenirlo a breve). Solo che parlare di attività di controllo comporta anche la presenza di una volontà di controllo: non si ignora che, ad esempio, le questure siano state abbastanza restie ad esercitarla, magari richiedendo che vi fosse un preliminare accertamento di infrazioni, negli ambiti di competenza, da parte dei comuni, *alibi* destinato a venire del tutto meno con il definitivo conferimento delle competenze a questi ultimi. Come sempre, ritorna la questione di fondo per cui le regole sussistono, ma manca la volontà di controllarle, quando non quella di farle rispettare, anche se gli strumenti possono essere individuati. E l'attività di controllo ben può essere assolta in via preventiva, da parte delle ASL per quanto avviene all'interno del proprio ambito di attività, dei comuni per quanto riguarda l'esercizio dell'attività, ma anche degli altri soggetti titolari delle funzioni: questure, e non solo.

(11) Per altro il processo di trasferimento è abbastanza avanzato se si prendono in considerazione l'art. 52, comma 3, legge 23 dicembre 2000, n. 388, il d.P.C.M. 12 settembre 2000, il d.P.C.M. 14 dicembre 2000, entrambi modificati con il d.P.C.M. 21 marzo 2001 (quest'ultimo in *G.U.* 25 giugno 2001, n. 145, supplemento ordinario n. 164), con la conseguenza che non si può escludere che il conferimento possa decorrere da un momento abbastanza prossimo, magari che risulti già operante al momento della pubblicazione della Rivista.

(12) In *G.U.* 4 agosto 1994, n. 181. La sanzione è attualmente di L. 1.000.000; è ammesso il pagamento in misura ridotta (1/3) entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se non vi sia stata, dalla notificazione degli estremi della violazione (art. 16, legge 24 novembre 1981, n. 689).

(13) Quindi anche questa attività deve essere assolta esclusivamente all'interno della *sede* indicata nell'autorizzazione ...

(14) Attualmente "semplificato" richiedendo unicamente la comunicazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'autorità di pubblica sicurezza concernente la prosecuzione dell'attività.